COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai signori:

(CO) LAPERTOSA Presidente

Presidente del Collegio ABF di Milano

(CO) DE CAROLIS Membro effettivo

Presidente del Collegio ABF di Bari

(CO) LUCCHINI GUASTALLA Membro effettivo

Presidente del Collegio ABF di Torino

(CO) RUPERTO Membro effettivo

Componente del Collegio ABF di Roma designato dal Conciliatore Bancario Finanziario

(CO) TINA Membro effettivo

Componente del Collegio ABF di Milano designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore RUPERTO

Nella seduta del 05/04/2017

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 15.2.2008 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 2.5.2012, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro per ottenere la restituzione pro quota delle commissioni e degli oneri assicurativi non maturati, calcolati secondo il criterio proporzionale puro.

Il ricorrente chiede, pertanto, che sia riconosciuto il suo diritto «al rimborso delle commissioni, spese accessorie, intermediazioni ed assicurative "non godute" per effetto dell'avvenuta estinzione anticipata del finanziamento» e che, per l'effetto, sia condannato l'intermediario al pagamento della somma complessiva di € 2.587,00, oltre gli interessi



legali al soddisfo. Il ricorrente chiede altresì la condanna dell'intermediario al pagamento delle spese legali e al rimborso delle spese di avvio.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo che all'atto dell'estinzione anticipata del finanziamento è stato riconosciuto al cliente un rimborso di € 164,43, calcolato secondo la "policy aziendale di periodo" e versato con bonifico bancario del 2.7.2012 a titolo di "rimborso commissioni"; il cliente ha quindi sottoscritto una quietanza liberatoria, dichiarando di non avere null'altro a pretendere dalla convenuta in relazione al contratto in oggetto.

Quanto al premio assicurativo non goduto, l'intermediario riferisce di essersi reso disponibile, in sede di riscontro al reclamo, a rimborsare al cliente la quota parte del premio assicurativo non maturato calcolato secondo il criterio proporzionale puro; ha quindi emesso, in data 20.5.2016, una assegno circolare non trasferibile per € 1.112,44, intestato al ricorrente e inoltrato allo studio del suo difensore. La somma offerta corrisponde a quanto chiesto dal cliente per il suddetto titolo.

Il Collegio di Napoli, avanti al quale è stato proposto il ricorso, ha sospeso il procedimento e rimesso gli atti al Collegio di Coordinamento ai fini della decisione, sul rilievo che la questione relativa all'efficacia della c.d. quietanza liberatoria, di tenore simile a quella invocata dalla resistente, è stata diversamente risolta dai Collegi territoriali.

DIRITTO

La questione principale su cui deve concentrarsi l'attenzione del Collegio riguarda la fondatezza dell'eccezione proposta dalla resistente, la quale assume che, avendo il ricorrente sottoscritto una quietanza liberatoria con la quale dichiarava di ricevere le somme offerte a totale tacitazione di ogni suo diritto, gli sia precluso l'esercizio di ulteriori pretese relative al finanziamento estinto.

Al riguardo, l'ordinanza di rimessione ha evidenziato il contrasto di orientamenti emerso fra i collegi di Napoli e Roma: il primo ritiene infatti che la dichiarazione contenuta nella quietanza integri una rinuncia del cliente al diritto di ricevere ulteriori somme oltre quelle pagate dall'intermediario; il secondo assume invece che la genericità e indeterminatezza della dichiarazione resa dal cliente nell'atto di quietanza non consentano di attribuire ad essa una portata preclusiva di ulteriori richieste restitutorie, restando pertanto intatto il diritto del cliente di ricevere le eventuali differenze ancora dovute per effetto dell'estinzione anticipata.

Osserva in primo luogo il Collegio che, riguardo alla questione sottoposta, non sono prospettabili conclusioni generali e astratte, valide per tutti i casi in cui la clientela sottoscrive atti di quietanza liberatoria. La valutazione deve invece essere compiuta in concreto, con particolare riferimento al singolo caso, interpretando le dichiarazioni contenute negli atti di quietanza sottoscritti dai clienti in sede di estinzione anticipata.

Con specifico riguardo al caso di specie, rileva il Collegio che il ricorrente ha reso una dichiarazione del seguente tenore: «Il sottoscritto, con riferimento al contratto di finanziamento sopra indicato, da Lei estinto, in accordo e nel rispetto delle prescrizioni riferentesi al contratto emarginato, accetta l'ammontare della quota di oneri/costi non



goduti pari a ... Il sottoscritto dichiara che, con la ricezione delle somme sopra riportate, si intende perfezionato il presente Atto di Quietanza, con completa tacitazione di ogni diritto e pretesa per il contratto suindicato, nonché ampia liberatoria e quietanza; comunico inoltre la mia piena soddisfazione in ordine alla estinzione del finanziamento in argomento, dichiarando, altresì, di non avere null'altro da pretendere ... in relazione al contratto in oggetto».

Ad avviso del Collegio, all'atto di quietanza sottoscritto dal ricorrente non può essere ricondotta l'efficacia preclusiva propria dei negozi rinunciativi o transattivi.

Sotto un primo profilo, alcuna valenza può riconoscersi alla dichiarazione del cliente di ricevere le somme «in accordo e nel rispetto delle prescrizioni riferentesi al contratto emarginato», giacché questa presupporrebbe una valutazione che il cliente, in tutta evidenza, non può aver condotto e quindi si risolverebbe in una formula di mero stile, già di per sé significativa di un'assenza di consapevolezza, da parte dell' emittente, circa la portata della dichiarazione resa.

Sotto un secondo profilo, più direttamente riconducibile al presunto effetto preclusivo eccepito dal resistente, si osservi che, per un verso, dal tenore delle dichiarazioni contenute nell'atto non può ricavarsi la chiara manifestazione, da parte del dichiarante, di un intento rinunciativo, o, quanto meno, la sua piena consapevolezza di compiere un atto dispositivo comportante la totale abdicazione ai propri diritti. Per giungere a una diversa conclusione, tendente a individuare nell'atto di quietanza una rinuncia, sarebbe stato necessario che la dichiarazione contenesse, da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava; dall'altro, che fosse espressa in termini non equivoci la volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, sibbene di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite.

Per un altro verso, invece, la dichiarazione liberatoria appare non di meno insuscettibile di essere interpretata alla stregua di un atto transattivo. Mancherebbe, nel caso, in primo luogo, l'esatta identificazione di una *res litigiosa* idonea a caratterizzare il coefficiente causale dell'atto, cui, diversamente, sarebbe da ricondurre un effetto trascendente la semplice ricezione di somme di denaro, orientandosi al superamento di uno stato di contestazione attuale o anche solo potenziale. E, nella stessa prospettiva, difetterebbe anche il secondo requisito paradigmatico, quello delle reciproche concessioni, indeclinabile nell'ottica qualificativa della sussunzione al tipo descritto nell'art. 1965 cod. civ.

Alla luce di quanto osservato, pertanto, ritiene il Collegio che all'atto sottoscritto dal ricorrente non possano ricollegarsi effetti diversi da quelli rivenienti dalla semplice dichiarazione di ricevere somme di denaro, che non può precludere l'esercizio successivo di pretese a conseguire altro allo stesso titolo, ma per un ammontare più elevato (cosicché quanto già avuto sarebbe trattenuto a titolo di acconto), ovvero a titolo diverso se non tutte le voci di costo sono state riconosciute dal *solvens*.

Del resto, in una prospettiva non dissimile appare orientata anche la giurisprudenza di legittimità, quando afferma che «la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo



dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti» (Cass. 6 maggio 2015 n. 9120).

Alla luce delle conclusioni raggiunte, e venendo al merito della controversia, occorre considerare che il ricorrente ha chiesto la restituzione di euro 2.587,00 e che tale pretesa non è stata contestata dall'intermediario sotto il profilo della sua quantificazione. Il ricorrente avrà pertanto diritto a percepire quanto richiesto, pari a euro 2.587,00, al netto della quota di premio assicurativo già rimborsata dall'intermediario, pari a euro 1.112,44 (versata con assegno circolare inoltrato allo studio del difensore del ricorrente), e dell'importo riconosciuto a titolo di "rimborso commissioni", pari a euro 164,43 (versato con bonifico bancario).

Non può trovare accoglimento la richiesta di refusione delle spese legali, avuto riguardo alla natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 1.310,13, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da FLAVIO LAPERTOSA